



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TRANSFER PRICING: LEGITTIMI GLI SCONTI CONCESSI A
SOCIETÀ DEL GRUPPO CHE OPERANO IN ESCLUSIVA**

- Sentenza del 14/07/2025, n. 1703 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gaudino

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN
GENERE- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
DETERMINAZIONE - IN GENERE

Cessioni di beni tra società infra-gruppo - *Transfer pricing* - Determinazione
dei prezzi di trasferimento - Sconti infragruppo - Ammissibilità.

Massima

In tema di *transfer pricing*, la normativa tributaria non prevede *a priori* alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, atteso che i principi cardine per l'individuazione del valore normale di beni e servizi, oggetto di scambio infragruppo, tengono conto degli sconti d'uso, senza eccezioni di sorta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, la concessione di sconti fosse prassi del mercato di riferimento e delle società in questione e che i prezzi di vendita dei prodotti, forniti dalla controllante alla società contribuente, risultassero in linea con i prezzi minimi quotati sui listini ufficiali).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d. P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 9
- d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 110, comma 7

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 10499 del 18/04/2024

Anno pubb.

- 2025